ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 27-bis

(Pensioni INPS) Ai titolari di pensione non superiore a lire 50.000 mensili a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, residenti nei comuni di Ancona e Falconara alla data del 14 giugno 1.972, è corrisposto un contributo una tantum di lire 100.000. L'onere relativo è anticipato dall'INPS e fa carico al bilancio dello Stato

Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-27-bis-pensioni-inps-ai-titolari-di-pensione-non-superiore-a-lire-50-000

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it